

N. 3536

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMERINI, MARINI e VOLCIC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1998

Disposizioni per l’attività musicale all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - La tradizione musicale italiana rappresenta uno dei veicoli più efficaci di promozione dell'immagine del nostro Paese all'estero. Una promozione che non va collocata solo sul piano culturale, ma anche economico.

Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e il successivo decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che prevede la «Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», hanno senz'altro snellito il sistema di gestione degli enti lirici e dei complessi orchestrali italiani, ma non hanno preso nella dovuta considerazione l'aspetto divulgativo e promozionale che tali realtà possono assumere operando al di fuori del territorio nazionale.

L'esempio del Teatro alla Scala di Milano, che dopo la sua trasformazione in fondazione, ha trovato le condizioni potenzialmente ideali per operare anche all'estero, non può valere per altre realtà che, non trovandosi su un territorio ad ampio respiro economico come quello milanese, non sono in grado di ottenere adeguati apporti finanziari. È inoltre necessario valutare con attenzione le peculiarità di ciascun ente, trovandoci di fronte all'esigenza di andare verso un decentramento, anche culturale, delle nostre istituzioni.

Con il presente disegno di legge si vuole favorire lo sviluppo dell'attività musicale

all'estero, con particolare attenzione ai Paesi dell'Europa centrale e orientale. Un'attività che potrà divenire sempre più proficua, grazie alla «normalizzazione» in atto in quei Paesi.

Si vuole inoltre incrementare la possibilità dell'impiego di risorse per le produzioni nell'ambito e al di fuori dell'Unione europea, favorendo le coproduzioni.

In questo contesto si inserisce la richiesta di una specifica attribuzione alla Fondazione Teatro comunale «G. Verdi» di Trieste, che già da anni svolge attività lirico-sinfonica nelle zone confinanti. In particolare l'intervenuta normalizzazione dell'assetto politico nei Paesi dell'est ha modificato il ruolo che la città di Trieste viene chiamata a svolgere: da zona marginale a fulcro avanzato del nuovo assetto politico-economico e culturale dell'Europa orientale.

Il teatro «G. Verdi», proprio in considerazione della sua collocazione geografica, svolge da anni regolari *tournee* in Slovenia, Croazia e Ungheria, contribuendo, anche attraverso le rappresentazioni del «Festival internazionale dell'operetta», alla promozione culturale delle tradizioni mitteleuropee.

Per ottenere tali risultati è necessario che agli apporti pubblicitari e privati già definiti, si aggiungano ulteriori agevolazioni per tutti quegli enti lirici e istituzioni concertistiche che svolgono attività transnazionale.

A fronte del suo impegno - che lo pone al quarto posto in termini di produttività, economicità di gestione e presenze di pubblico pagante - il teatro triestino ha finora goduto di contributi molto limitati, tali da porlo al penultimo posto nella graduatoria degli interventi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sviluppo e promozione dell'attività musicale italiana all'estero)

1. Le fondazioni degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono riconosciute strumento di sviluppo e diffusione di primario interesse per la promozione della cultura italiana all'estero.

Art. 2.

(Diffusione dell'attività musicale italiana nei Paesi dell'Europa centrale e orientale)

1. Lo Stato favorisce la diffusione della cultura musicale italiana nei Paesi dell'Europa centrale e orientale attraverso la valorizzazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche che, per la loro collocazione geografica, tradizione culturale ed esperienza consolidata, svolgono un ruolo di promozione dell'attività musicale. A tal fine lo Stato sostiene le coproduzioni realizzate tramite accordi tra le fondazioni di cui all'articolo 1 e i teatri di altri Paesi.

2. La Fondazione Teatro comunale «G. Verdi» per la sua posizione geografica e l'attività svolta nel settore musicale nei Paesi dell'Europa centrale e orientale è riconosciuta istituzione di interesse nazionale per la promozione della cultura musicale italiana all'estero.

Art. 3.

(Contributi)

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10 miliardi

annui in favore delle fondazioni di cui all'articolo 1, per gli anni 1999, 2000 e 2001, a supporto della loro attività all'estero, in particolare per le coproduzioni con teatri di altri Paesi.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è ripartito, quanto a 6 miliardi di lire annue, alle fondazioni di cui all'articolo 1, per la realizzazione di attività musicali all'estero e, quanto a 4 miliardi di lire annue, alla Fondazione Teatro comunale «G. Verdi» di Trieste per la realizzazione di attività musicali nei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Art. 4.

(Disposizioni tributarie)

1. Per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, per la realizzazione di attività all'estero e di coproduzioni con teatri di Stati membri dell'Unione europea o di Stati al di fuori dell'Unione europea, le percentuali di cui agli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente dal 2 al 10 per cento e dal 27 al 50 per cento.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministe-

ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

